



ALLEGATO "A" REP. 18.367 RACC. 11.794

STATUTO

A.N.I.F. - EUROWELLNESS

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPIANTI PER IL FITNESS E PER LO
SPORT

TITOLO I

I PRINCIPI

Art. 1

DENOMINAZIONE ED AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. A.N.I.F. - Eurowellness, Associazione Nazionale per lo Sport e per il Fitness –acronimo A.N.I.F. (di seguito denominata Associazione)- promuove l'attività fisica, sportiva, il fitness e l'esercizio fisico in ogni sua forma, rappresenta e tutela sul piano nazionale ed internazionale gli interessi sociali, morali ed economici degli associati, nonché di coloro che prestano la loro attività negli impianti e nei centri sportivi in genere e di coloro che li frequentano e che partecipano alle attività da essi organizzate.

2. L'Associazione è retta da norme del presente Statuto e dei regolamenti che potranno essere adottati dagli Organismi associativi. I principi ispiratori del Codice Etico, ove adottato, sono parte integrante dello statuto.

3. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica. Può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale, in armonia con i propri scopi associativi.

4. L'Associazione ha sede in via Cornelia 495, Roma.

5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

Art. 2

FINALITÀ

1. L'Associazione, quale soggetto orientato allo sviluppo delle attività indicate all'articolo 1, comma 1, nell'interesse generale degli associati si prefigge di:

a. Rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici degli associati nei confronti di qualsiasi organismo sia pubblico che privato, sia nazionale che internazionale;

b. Valutare ed avviare a soluzione problemi di carattere normativo, organizzativo, economico e sociale, favorendo, a tal fine le relazioni tra gli associati;

c. Promuovere e favorire uno sviluppo di qualità delle attività indicate all'articolo 1, comma 1 attraverso la ricerca continua del miglioramento psico-fisico dei praticanti;

d. Assumere iniziative intese a promuovere la formazione e la qualificazione professionale degli associati e dei loro collaboratori;

e. Favorire l'affermazione della cultura del benessere psico-fisico attraverso l'esercizio dell'attività sportiva, ideando, promuovendo e realizzando, sia direttamente che indirettamente, tutte le iniziative che possano essere atte a tal fine, comprese manifestazioni ed attività sportive dilettantistiche, anche di carattere didattico e culturale;

f. Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni, ove tale rappresentanza sia richiesta, ammessa o comunque ritenuta utile al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione;

g. Prestare servizi, tanto sul piano generale, quanto al singolo associato, sia

direttamente che indirettamente, nonché prestare assistenza agli associati. A tal fine può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle attività degli associati; espletare ogni altro compito che dalle leggi o da delibere degli organi competenti sia ad essa affidato;

h. Organizzare convegni, marketing, uffici stampa, relazioni esterne, fiere, mostre, corsi di aggiornamento, ricerche, ed inoltre gestire mezzi di comunicazione, nonché curare l'organizzazione di viaggi, stage, e qualunque tipo di attività culturale, scientifica e di servizio;

i. Accedere a qualsiasi contributo e/o mutuo sia pubblico (europeo, statale, regionale, provinciale, comunale e locale) che privato;

j. Ricevere sponsorizzazioni da enti nazionali ed internazionali, statali, provinciali e comunali, da società o ditte che ne abbiano interesse e ne facciano esplicita richiesta;

k. Attuare servizi di elaborazione materiale e tele-elaborazioni di dati, accesso a banche dati, servizi di rete, servizi back-up, servizi telematici anche su internet, nonché realizzare e fornire agli associati software ed applicativi;

l. Stipulare convenzioni e contratti con professionisti, enti pubblici e privati, istituti di credito e svolgere qualunque altra iniziativa connessa od affine con quelle sopra elencate.

TITOLO II – RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 3

ASSOCIATI

1. Possono associarsi all'Associazione, le società, anche in forma cooperativa, e le associazioni sportive dilettantistiche comunque denominate, che gestiscono centri fitness, centri di preparazione atletica e comunque strutture sportive finalizzate anche alla tutela della salute.

2. Gli Associati dell'Associazione sono: Associati Benemeriti, Associati Ordinari, Associati Onorari, questi ultimi anche persone fisiche.

Art. 4

ASSOCIATI BENEMERITI

1. Sono Benemeriti dell'Associazione le società, anche in forma cooperativa, e le associazioni sportive dilettantistiche comunque denominate, di cui all'articolo 3, che gestiscono centri fitness, centri di preparazione atletica e comunque strutture sportive finalizzate anche alla tutela della salute che si sono contraddistinte e che si contraddistinguono per il particolare contributo, anche di carattere economico, fornito all'organizzazione dell'Associazione ed alla promozione delle finalità associative. Gli associati Benemeriti sono segnalati da almeno un Benemerito e la loro ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

2. Gli Associati Benemeriti, mediante i loro legali rappresentanti, costituiscono un Organismo consultivo che può essere convocato dal Presidente per la valutazione di problematiche di particolare importanza per l'Associazione.

3. Il parere di detto organismo non è vincolante e pertanto le eventuali decisioni restano comunque di competenza degli Organi statutari.

Art. 5

ASSOCIATI ORDINARI

1. Sono associati ordinari dell'Associazione i soggetti di cui all'art. 3 che sono stati ammessi all'Associazione secondo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Per acquisire la qualità di associato ordinario, i soggetti di cui all'art. 3 devono presentare domanda di ammissione all'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante.

3. La domanda si intende accettata qualora entro due mesi dalla data ricezione il Consiglio Direttivo non comunichi per scritto al richiedente che la domanda non è stata accolta.

Art.6

ASSOCIATI ONORARI

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare associati onorari persone fisiche tra le personalità scientifiche, sportive, imprenditoriali, manageriali, ecc. che si siano distinte per particolari benemeritenze nei confronti del settore, nonché i Past-President dell'Associazione. Gli Associati Onorari costituiscono un organismo di rappresentanza e possono fornire pareri non vincolanti su temi che gli organi dell'Associazione riterranno opportuno o necessario sottoporre loro. I membri possono inoltre essere delegati dal Presidente dell'Associazione per funzioni di rappresentanza in occasioni particolari, quali cerimonie, inaugurazioni, ecc.

2. Gli associati onorari non esercitano i diritti associativi, salvo nel caso in cui l'associato onorario rappresenti legalmente una associazione sportiva od una società sportiva dilettantistica affiliata ad ANIF.

Art. 7

DIRITTI ASSOCIATIVI

1. I Diritti associativi sono esercitati e le cariche associative sono ricoperte dai legali rappresentanti, o da persone da questi delegate, degli associati benemeriti e degli associati ordinari di cui all'art. 3.

2. Tutti gli associati hanno diritto di fruire dei servizi associativi e di partecipare all'attività dell'Associazione ed hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e degli eventuali Regolamenti, nonché di rispettare le decisioni legittimamente adottate dagli Organi associativi.

3. Il diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee, nonché la eleggibilità dei propri legali rappresentanti alle cariche associative spettano agli associati Benemeriti ed agli associati Ordinari iscritti da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati sono altresì tenuti a contribuire lealmente e senza riserve all'attuazione delle finalità associative, nonché a corrispondere le quote associative nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO E RECESSO

1. La qualità di associato si perde per:

a. Scioglimento dell'Associazione;

b. Recesso;

c. Perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

d. Mancato pagamento delle quote associative entro tre mesi dalla scadenza;

2. La perdita della qualifica di associato per uno dei motivi di cui al punto 1. non dà diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Consiglio Direttivo;

Art. 10

CARICHE ASSOCIATIVE

1. Le elezioni alle cariche associative avvengono a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea non decida all'unanimità di procedere a votazione palese o per acclamazione.

2. I componenti gli organi associativi decadono dalla carica a seguito di delibera del Consiglio Direttivo in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive. La mancanza verrà comunicata all'interessato dalla Segreteria Generale che constaterà il verificarsi delle assenze.

3. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o nel caso di morosità;

4. Tutte le cariche associative sono onorifiche ed a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di incarichi o missioni nell'interesse dell'Associazione e per la partecipazione alle riunioni consiliari.

Art. 11

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno tre mesi.

Art. 12

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

1. L'Assemblea si riunisce sia in seduta ordinaria che straordinaria. L'Assemblea ordinaria deve riunirsi almeno una volta l'anno, essa è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

2. L'Assemblea è convocata mediante invio di un avviso a mezzo raccomandata o a mezzo fax o mail o PEC da spedirsi almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'anno e dell'ora della riunione, le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, nonché l'ordine del giorno. Se all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio, nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo presso cui il bilancio ed i documenti annessi possono essere visionati.

4. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno il 50% degli associati. In questo caso i richiedenti presentano uno schema di ordine del giorno sottoscritto dagli stessi: il Presidente deve provvedere alla convocazione stessa entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 13

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

1. Le assemblee in prima convocazione sono valide allorchè siano presenti la metà più uno degli associati; in seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

2. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza

semplice dei presenti.

3. Per la trasformazione, lo scioglimento e per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a. Delibera gli indirizzi generali dell'associazione;
- b. Elege ogni quattro anni i componenti il Consiglio Direttivo
- c. Approva, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d. Delibera sugli altri argomenti eventualmente all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a. Delibera sulle modifiche statutarie;
- b. Delibera lo scioglimento dell'Associazione, designando uno o più liquidatori e stabilendo le modalità di liquidazione;
- c. Delibera la trasformazione dell'Associazione.

Art. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea e dura in carica quattro anni. Nel caso in cui venga a mancare definitivamente un componente il Consiglio, l'Organo rimarrà in carica fino alla prima Assemblea utile nella quale verrà nominato/i il/i Consigliere/i mancante/i. Qualora venga a mancare la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio decade e dovrà essere convocata entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio. In questo caso il Consiglio decaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla data dell'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente e vice Presidenti fino ad un massimo di tre. I Vice-presidenti espletano le funzioni ed esercitano i poteri del Presidente in caso di sua assenza o impossibilità. Resta ferma la possibilità per il Consiglio Direttivo e per il Presidente di delegare alcuni poteri ad uno dei Vice-Presidenti. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente possono revocare i poteri rispettivamente delegati od attribuiti ai Vice-Presidenti.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni. Alla scadenza del mandato consiliare decadono anche tutti i delegati nominati dal Consiglio uscente. Gli associati Onorari rimangono in carica salvo la perdita della qualifica per le cause previste nell'art. 8.

Art. 16

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri;

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed ogni volta che il Presidente o almeno due membri del Consiglio Direttivo lo ritenga/no necessario.

3. In particolare il Consiglio Direttivo:

- a. Delibera annualmente l'ammontare delle quote associative;
- b. Attua le decisioni dell'Assemblea degli associati;
- c. Adotta tutte le iniziative idonee a concretizzare le linee d'azione

deliberate dall'Assemblea degli associati;

e. Ha la facoltà di nominare gli Associati Onorari di cui all'art. 3

f. Predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione accompagnatoria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

g. Decide sull'adesione dei Soci Benemeriti.

h. Nomina, ove ritenuto opportuno, le Delegazioni territoriali dell'Associazione, di cui all'art. 19, determinandone poteri e competenze.

i. Predisporre le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, nonché le proposte di scioglimento e trasformazione dell'Associazione;

j. Predisporre, approva e modifica i Regolamenti ritenuti necessari per il migliore funzionamento dell'Associazione ed eventualmente il Codice Etico;

k. Revoca in presenza di gravi motivi il Presidente e/o i Vice Presidenti.

Art. 17

CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante invio di fax o di e-mail o di PEC, almeno otto giorni prima della data della riunione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché dell'Ordine del Giorno. La convocazione può avvenire, in via di urgenza, anche telefonicamente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18

PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha i poteri di firma che può delegare.

2. Il Presidente ha i seguenti compiti:

a. traccia le linee politiche associative;

b. Convoca e presiede le Assemblee;

c. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

d. Ha la facoltà di nominare il Direttore ed il Segretario degli uffici centrali;

e. Attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità associative;

f. In caso di necessità e di urgenza può adottare i provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità associative, anche comportanti spese che dovranno essere ratificate alla prima riunione del Consiglio Direttivo;

g. Ha facoltà di agire e resistere in giudizio e/o nominare avvocati e procuratori alle liti;

h. Redige annualmente la relazione tecnica morale e finanziaria sull'attività svolta da presentarsi all'Assemblea degli associati in occasione dell'approvazione del bilancio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri ad esso conferiti sono esercitati dal Vice Presidente più anziano.

4. In caso di *vacatio* della carica del Presidente, i Vice Presidenti ne assumono le funzioni nei limiti di cui all'articolo 15. Entro trenta giorni dal

verificarsi della *vacatio*, il Vice presidente più anziano convoca il Consiglio Direttivo che provvede alla nomina di un nuovo Presidente. Il Presidente così nominato dura in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 19

DELEGAZIONI TERRITORIALI ANIF

Le Delegazioni Territoriali ANIF intrattengono rapporti con le istituzioni locali e promuovono l'attività di ANIF, incentivando adesioni delle realtà operanti sul territorio di competenza. Le Delegazioni Territoriali ANIF potranno fruire di un contributo, stabilito dal Consiglio Direttivo, per l'avviamento dell'attività istituzionale, erogato "una tantum" dall'ANIF Nazionale, compatibilmente con il bilancio di quest'ultimo. Le modalità di funzionamento delle Delegazioni Territoriali sono stabilite dal Consiglio Direttivo attraverso specifico regolamento. I Delegati Territoriali svolgono le loro attività a titolo gratuito. Stante l'autonomia patrimoniale e gestionale della Delegazione Territoriale, l'ANIF Nazionale non risponde per le obbligazioni assunte dai Delegati. Di tutte le entrate i Delegati terranno un conto economico da inviare una volta all'anno alla sede ANIF Nazionale.

TITOLO IV

PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. Dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo appartengono all'Associazione.
 - b. Dalle somme acquisite al patrimonio.
2. I proventi dell'Associazione sono formati da:
 - a. Quote e contributi associativi straordinari versati dagli associati secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - b. Oblazioni volontarie;
 - c. Proventi vari.

Art.21

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art.22

SCIoglimento E TRASFORMAZIONE

1. Lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea degli Associati in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati presenti.
2. L'Associazione si scioglie di diritto quando:
 - a. Non può raggiungere gli scopi associativi.
 - b. E' impossibilitata nel suo funzionamento.
 - c. Per mancanza di associati.
3. La stessa Assemblea con le medesime maggioranze provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità di liquidazione.
4. Il patrimonio residuo dalla liquidazione sarà devoluto a fini sportivi

secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli associati.

Art. 23

COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra gli associati e l'ANIF o tra gli associati e le Delegazioni Territoriali ANIF, nonché tra le Delegazioni Territoriali ANIF e l'ANIF Nazionale, saranno sottoposte ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri. Ogni parte nominerà un componente il Collegio Arbitrale ed i due componenti nominati dalle parti nomineranno il terzo componente che fungerà da Presidente del Collegio. Il Collegio Arbitrale deciderà in via equitativa entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso e la sua decisione è inappellabile.

Art. 24

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile.

FIRMATO: GIAMPAOLO DUREGON - FABIANA TOGANDI NOTAIO